

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4000

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002

Presentato il 22 maggio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'attuale iniziativa diplomatica mira a restituire al rapporto fra i due Paesi la forte dinamica conosciuta nel passato e a gettare le basi di un suo forte rilancio, anche sul piano della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. In questo

contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde alle seguenti esigenze:

a) sostituire l'Accordo culturale che, firmato ad Algeri il 15 gennaio 1975, è sprovvisto di copertura finanziaria;

b) provvedere alla mancanza di un Accordo scientifico e tecnologico fra i due Paesi, in quanto l'Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato ad Algeri in data 20 giugno 1964, non è stato mai ratificato;

c) adattare i contenuti dell'Accordo ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.

Gli aspetti qualificanti ed innovativi dell'Accordo sono:

conformità della promozione culturale, scientifica e tecnologica alle legislazioni nazionali e agli obblighi derivanti da Accordi internazionali sottoscritti da ciascuno dei due Paesi (articolo 1);

interventi nel campo della formazione in ambito artistico, culturale e tecnico-scientifico (articolo 2);

tutela giuridica delle attività svolte dalle rispettive istituzioni culturali operanti nel territorio dell'altro Paese e riconoscimento formale del ruolo svolto dal nostro Istituto di Cultura quale struttura operativa dell'Ambasciata d'Italia in Algeri e dei Consolati dipendenti (articolo 3);

collaborazione nei settori dell'editoria e stampa (articolo 4), degli archivi e delle biblioteche (articolo 5), dello sport e degli scambi giovanili (articolo 12), della

radiotelevisione (articolo 13), della scienza e tecnologia (articolo 14), con indicazione delle aree prioritarie di cooperazione;

promozione ed intensificazione di scambi e Protocolli fra le rispettive istituzioni universitarie e di ricerca (articolo 8), grazie anche alla possibilità di borse di studio (articolo 10);

tutela dell'attività svolta dalle rispettive istituzioni scolastiche operanti sul territorio dell'altra Parte (articolo 9);

maggior tutela dell'attività di ricerca delle nostre missioni archeologiche (articolo 6), nonché azioni comuni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte e di oggetti di valore storico (articolo 7);

definizione del quadro normativo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio (articolo 11);

possibilità di realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi internazionali (articolo 15);

definizione delle modalità di realizzazione delle attività (articolo 16) e degli strumenti di attuazione: programmi esecutivi (articolo 17) e istituzione di una Commissione mista (articolo 18);

adeguamento alle nuove esigenze normative delle procedure di ratifica e di durata dell'Accordo (articoli 19 e 20).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e l'Algeria comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli.

Articoli 5, 6 e 8, lettera *b*).

Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel settore della conservazione del patrimonio, è previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

6 docenti e ricercatori per 10 giorni: spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 6 persone x 10 giorni) =	euro 5.580
1 archivistà per 10 giorni: (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) =	euro 930
1 esperto bibliotecario per 10 giorni: (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) =	euro 930
1 esperto nel settore del patrimonio: (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) =	euro 930

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti [articoli 5, 6 e 8, lettera *b*)] si prevede che l'Italia possa inviare in Algeria sei unità: tre docenti o ricercatori, un archivistà, un bibliotecario ed un esperto nel settore dei patrimoni. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificabili:

biglietto aereo A/R Roma-Algeri: (euro 900 x 6 persone) =	euro 5.400
---	------------

Allo scopo di favorire la collaborazione fra le Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede il finanziamento di apposite convenzioni. La relativa spesa viene quantificata in euro 50.000.

euro 50.000

Totale onere articoli 5, 6 e 8 lettera *b*) = euro 63.770

Di tale onere, l'importo di euro 5.490 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui euro 1.830 sono da assegnare alla Direzione generale per gli archivi ed euro 3.660 sono da assegnare alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Peraltro l'importo di euro 55.400 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 2.

Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori del teatro, del cinema, della musica e della danza, e per la organizzazione di apposite mostre ed esposizioni, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

iniziative nel settore del teatro, del cinema, della musica e della danza:	euro 10.000
mostre nei settori artistici:	euro 10.000
mostre nei settori culturali:	euro 25.000
esposizioni:	euro 5.000
Totale onere articolo 2:	euro 50.000

Articolo 4.

Al fine di promuovere la collaborazione nel settore editoriale e per favorire le traduzioni e le pubblicazioni dei libri italiani, viene prevista una spesa quantificata in euro 10.000.

Totale onere articolo 4: euro 10.000

Articolo 8, lettera *a*).

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana, si prevede la costituzione di due cattedre in Algeria, l'assunzione di un lettore algerino in Italia, l'acquisto di libri e materiale audiovisivo, l'apporto di contributi per i corsi di formazione e per il funzionamento di una cattedra universitaria. I relativi oneri sono così suddivisi:

(euro 15.000 x 2 cattedre x 1 anno) = euro 30.000

(euro 18.600 x 1 lettore x 1 anno) =	euro 18.600
acquisto di libri e materiale audiovisivo =	euro 10.000
contributo per corsi e seminari di formazione per insegnanti locali di italiano	euro 15.000
Totale onere articolo 8, lettera a)	euro 73.600

Di tale spesa, l'importo di euro 18.600 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 10.

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti algerini, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno n. 13 mensilità per borse di studio, ciascuna per euro 6.200; la relativa spesa è così quantificabile:

borsellino mensile (euro 6.200 x 1 persona x 13 mesi) =	euro 80.600
spese di assicurazione e di iscrizione (euro 1.350 x 13) =	euro 17.550
Totale onere articolo 10	euro 98.150

Articolo 11.

Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, è prevista la seguente spesa: invio ad Algeri di tre funzionari (di cui uno del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), per 5 giorni; sulla base del calcolo indicato all'articolo 18, il relativo onere è così suddiviso:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 5 giorni) =	euro 1.935
diaria giornaliera (euro 214 x 3 persone x 5 giorni) =	euro 3.210

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Algeri (euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento) =	euro 2.835
Totale onere articolo 11	euro 7.980

Di tale onere, l'importo di euro 5.320 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 12.

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel settore dello sport e degli scambi giovanili, sono previste le seguenti spese:

contributo per ospitalità alle Commissioni miste	euro 5.000
contributo per iniziative socio culturali e scambi giovanili tra i rispettivi Paesi	euro 20.000
Totale onere articolo 12	euro 25.000

Articolo 14.

Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, è prevista la concessione di indennità mensili per gli studenti e ricercatori algerini che partecipano ai soggiorni scientifici e tecnologici in Italia, nonché l'invio in Algeria di n. 10 ricercatori o docenti italiani; il relativo onere è limitato alle sole spese di viaggio.

La relativa spesa è così quantificabile:

indennità per soggiorni di lunga durata (euro 1.300 x 10 persone x 1 mese) =	euro 13.000
indennità per soggiorni di breve durata (euro 93 x 10 persone x 10 giorni) =	euro 9.300
spese di assicurazione (euro 30 x 20 persone) =	euro 600
invio ad Algeri di n. 10 docenti o ricercatori: n. 10 biglietti aerei A/R Roma-Algeri (euro 900 x 10 persone) =	euro 9.000

È altresì previsto un contributo per sostenere le attività di ricerca congiunta, nonché l'organizzazione di seminari nei settori scientifici e tecnologici. La relativa spesa è quantificata in euro 70.000.

euro 70.000

Allo scopo di favorire la collaborazione fra le Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di realizzare specifici progetti rivolti all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento nei settori scientifici. La relativa spesa viene quantificata in euro 70.000.

euro 70.000

Totale onere articolo 14 euro 171.900

Di tale onere, l'importo di euro 70.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 18.

Per l'esame dei programmi operativi, viene istituita una Commissione mista, che si riunirà ogni tre anni alternativamente ad Algeri ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari (di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di sei giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 6 giorni) = euro 2.322

diaria giornaliera per ciascun funzionario: dollari 151 = euro 159, cui si aggiungono euro 48, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 159 viene ridotto di euro 53, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 154 + euro 60) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 214 x 3 persone x 6 giorni) = euro 3.852

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma - Algeri (euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.835

Totale onere articolo 18 euro 9.009

Di tale onere, l'importo di euro 3.003 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2003, e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione dei sottoindicati Ministeri, è il seguente:

Ministero per i beni e le attività culturali: euro 5.490;

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: euro 152.323.

Il restante importo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

<i>Articolo</i>	<i>Anno 2003</i>	<i>Anno 2004</i>	<i>Anno 2005</i>
Artt. 5, 6 e 8 lett. <i>b)</i>	euro 63.770	euro 63.770	euro 63.770
Articolo 2	euro 50.000	euro 50.000	euro 50.000
Articolo 4	euro 10.000	euro 10.000	euro 10.000
Art. 8, lett. <i>a)</i>	euro 73.600	euro 73.600	euro 73.600
Articolo 10	euro 98.150	euro 98.150	euro 98.150
Articolo 11	euro 7.980	euro 7.980	euro 7.980
Articolo 12	euro 25.000	euro 25.000	euro 25.000
Articolo 14	euro 171.900	euro 171.900	euro 171.900
Articolo 18	--	--	euro 9.009
<i>Totale</i>	<i>euro 500.400</i>	<i>euro 500.400</i>	<i>euro 509.409</i>
In cifra tonda	euro 500.400	euro 500.400	euro 509.410

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, agli accordi tra le università, alla concessione delle borse di studio ed indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, iniziative scientifiche e per lo sviluppo della lingua italiana, agli interventi nei settori scolastici, della formazione e della ricerca, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del disegno di legge in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

B) Profili di legittimità costituzionale.

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente. L'articolo 20 dell'Accordo prevede che, con la sua entrata in vigore, cessino di avere effetto il precedente Accordo di cooperazione culturale del 15 gennaio 1975, nonché il precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 20 giugno 1964 (peraltro mai ratificato).

D) Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

E) Valutazione dell'impatto amministrativo.

L'approvazione del disegno di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale, e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Motivazioni della necessità dell'intervento.

Le ragioni che hanno portato alla stipula dell'Accordo vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, e in particolare nella volontà da parte italiana di creare strumenti di cooperazione culturale nel senso più ampio del termine: nel settore dell'educazione, ma anche in quelli della conservazione del patrimonio culturale, della scienza e della tecnologia, della radio, della televisione e dei *media*.

B) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

L'Accordo definisce il quadro di relazioni e attività di cooperazione culturale fra Italia e Algeria, e coinvolge per la parte italiana come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali. Come soggetti indiretti sono coinvolti per la parte italiana anche università e istituti di ricerca, la RAI e altri *media*.

C) Obiettivi e risultati attesi.

Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale. Pertanto, l'Accordo si propone di offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra università, centri di ricerca, istituzioni culturali, agenzie radiotelevisive e giornalistiche.

L'Accordo intende sopperire alla mancata ratifica dell'Accordo di Cooperazione scientifica e tecnologica, firmato ad Algeri il 20 giugno 1964, e vuole individuare i mezzi di copertura finanziaria, non previsti dal precedente Accordo di cooperazione culturale del 15 gennaio 1975.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'articolo 18 dell'Accordo prevede la creazione di una Commissione mista, che si riunirà, in date da concordare per le vie diplomatiche, alternativamente a Roma ed Algeri, ed avrà il compito

di controllarne lo stato di attuazione. Le risorse finanziarie necessarie ai Ministeri sopra menzionati per rendere operativo l'Accordo sono specificate nella relazione tecnica allegata.

E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti: stima degli effetti immediati e differiti del provvedimento sui soggetti interessati.

Una maggiore disponibilità di risorse garantirà maggiore continuità ed efficacia alla cooperazione culturale bilaterale sia nel breve che nel medio periodo. L'attività di cooperazione svolta da università, istituti di ricerca, *media* e altre organizzazioni troverà un punto di riferimento e un aiuto.

La Commissione mista sarà lo strumento di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, e permetterà di operare correzioni e interventi aggiuntivi nel corso della sua applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 509.410 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO*

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

*IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE*

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare (in seguito denominati: "Parti contraenti"),

desiderosi di rafforzare tra i due Paesi i legami di amicizia,

convinti che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica possa rappresentare un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti fra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(Principi Generali)

Le Parti, in conformità con i principi generali della cooperazione internazionale contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, con le loro legislazioni nazionali e con le obbligazioni derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali sottoscritte da ciascuno dei due Paesi, promuoveranno e svilupperanno la cooperazione culturale e scientifica sulla base dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio.

Articolo 2

(Cultura e Arte)

Nei campi culturale ed artistico, le due Parti contraenti promuoveranno iniziative reciproche di cooperazione.



In particolare, Esse potranno incoraggiare e agevolare:

- a) l'organizzazione di esposizioni d'arte, di libri, di fotografie e di artigianato e di altri eventi culturali ed artistici;
- b) la presentazione, ad opera delle Parti contraenti, di pellicole cinematografiche;
- c) lo scambio di delegazioni culturali ed artistiche;
- d) la collaborazione diretta tra le associazioni di artisti dei due Paesi, tra le loro fondazioni ed associazioni culturali;
- e) la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale.

Articolo 3 (Istituzioni culturali)

Ciascuna delle parti contraenti darà tutta l'assistenza possibile al fine di facilitare, sul proprio territorio, la attività delle istituzioni culturali dell'altra Parte.

Le parti contraenti si assicurano, su base di reciprocità:

- a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti culturali;
- b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprietà degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;
- c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica, nonché il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.



L'Istituto Italiano di Cultura rappresenterà per la parte italiana la struttura operativa per la realizzazione delle attività di collaborazione culturali fra i due Paesi.

Articolo 4 (Editoria e stampa)

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte.

Le due Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due Paesi e tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

Articolo 5 (Archivi e biblioteche)

Le Parti contraenti favoriranno, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi dei due Paesi al fine di realizzare lo scambio di esperti, informazioni, pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative.

Esse promuoveranno, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione tra le biblioteche, da attuarsi tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico.

Articolo 6 (Conservazione del patrimonio culturale)

Le due Parti contraenti promuoveranno:

- a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonché nelle azioni di prevenzione e



contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti;

- b) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici;
- c) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.

Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi ed, in particolare, s'impegnano a promuovere le missioni archeologiche e a diffonderne la conoscenza delle attività svolte.

Ciascuna delle due Parti assicurerà l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra parte contraente per la attuazione delle attività previste dal presente articolo.

Articolo 7 (Proprietà intellettuale)

Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, soggetti alla legislazione internazionale di tutela della proprietà intellettuale.

Articolo 8 (Istruzione)

Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse, favorirà:

- a) lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle università, negli istituti di insegnamento superiore, nonché nelle



- scuole secondarie locali con l'istituzione di cattedre, lettori e corsi liberi;
- b) contatti e visite tra professori, ricercatori e studenti dei due Paesi;
 - c) scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse;
 - d) la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei dei ricercatori dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti, in conformità con la normativa vigente;
 - e) la frequenza, in conformità agli specifici ordinamenti, di corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti competenti.

Le due Parti contraenti s'impegnano ad appoggiare lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso la intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Articolo 9 (Istituzioni scolastiche)

Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio la attività delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato.

Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione al materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.



Articolo 10 (Borse di studio)

Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilità, offriranno a laureati borse di studio per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali e scientifici di reciproco interesse.

Esse offriranno altresì borse di studio di breve durata a studenti e docenti per effettuare studi nelle lingue italiana ed araba.

Il numero delle borse di studio e le modalità di attribuzione sono fissate dalle istituzioni competenti dei due Paesi.

I beneficiari delle borse di studio saranno tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti in vigore nel Paese ricevente.

Articolo 11 (Titoli di studio)

Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno:

- a) lo scambio d'informazioni e documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi;
- b) l'esame della possibilità di concludere, conformemente alle rispettive legislazioni, anche in materia di autonomia universitaria, accordi separati sul riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati di studio, rilasciati dalle istituzioni universitarie e scolastiche statali e legalmente riconosciute dei due Paesi, sempre che i programmi di studio siano compatibili con quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento.

La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo in materia saranno demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per le vie diplomatiche.



Le due Parti contraenti verificheranno attraverso un Gruppo Misto di esperti le condizioni specifiche in base alle quali potranno essere riconosciuti i titoli di studio rilasciati dalle scuole statali o legalmente riconosciute di ciascuno dei due Paesi, operanti sul territorio dell'altra Parte

Articolo 12

(Sport e scambi giovanili)

Le due Parti contraenti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive, appoggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e favoriranno gli scambi giovanili. A tal fine Esse s'impegnano ad approfondire le pertinenti tematiche onde poter pervenire alla sottoscrizione di specifici protocolli in materia.

Articolo 13

(Radiotelevisione)

Al fine di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi, Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi in conformità con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi

Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio e la stampa di pellicole televisive in conformità ai programmi e alle intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.

Articolo 14

(Cooperazione Scientifica e tecnologica)

Le Parti contraenti promuoveranno, sulla base della reciprocità e del mutuo consenso, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la realizzazione



di progetti in settori di comune interesse, nonché la organizzazione di conferenze e seminari.

Entrambe le Parti contraenti, in particolare, privilegeranno, anche avvalendosi degli strumenti di collaborazione dell'Unione Europea disponibili, i seguenti settori:

- a) formazione scientifica, tecnica e professionale;
- b) collaborazione tra le Università e le Organizzazioni scientifiche e tecnologiche, pubbliche e private dei rispettivi Paesi;
- c) nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;
- d) gestione integrata delle risorse idriche;
- e) lotta alla desertificazione;
- f) diffusione, valorizzazione e trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione tecnologica.

Le due Parti contraenti potranno definire, congiuntamente e ad intervalli regolari, altre aree prioritarie per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici e tecnologici.

Articolo 15

(Iniziative congiunte)

Le Parti considereranno la possibilità di realizzazione di progetti congiunti nei campi culturale e scientifico che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionali.

Articolo 16

(Realizzazione delle attività)

Ciascuna Parte agevolerà l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attività



culturali e scientifiche in conformità al presente Accordo.

Articolo 17
(Programmi esecutivi)

Il presente Accordo sarà attuato mediante successivi programmi esecutivi da concordarsi fra le due Parti contraenti.

Articolo 18
(Commissione mista)

Al fine di dare attuazione al presente Accordo, verificare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, elaborare ed approvare programmi esecutivi, le due Parti contraenti istituiranno una Commissione mista. Tale Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Articolo 19
(Ratifica)

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

Articolo 20
(Durata)

Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle due Parti contraenti.



La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso, concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le parti contraenti decidano diversamente

Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica e Popolare Algerina l'Accordo Culturale, firmato ad Algeri il 15 gennaio 1975. I programmi di collaborazione, concordati in base ad esso, saranno portati a termine come convenuto.

FATTO a Algeri il 3 giugno 2002, in due originali, nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facendo egualmente fede.


IN FEDE di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Algerina
Democratica e Popolare

Silvio Berlusconi

Ali Benflis



AL (Cinta di 10 pagine)

PAGINA BIANCA

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0044620